

„ bil pena d'esser abbrucciati, e condannato
 „ il Proprietario al Pagamento del doppio
 „ Dazio, oltre quelle maggiori pene, che
 „ fossero adattate alla qualità della frode, e
 „ che paressero alla Giustizia.

„ V. A beneficio della povertà restano ri-
 „ confermati li provvisionali Decreti 30. A-
 „ gosto 1753., 30. Maggio, e 29. Agosto
 „ 1754. nel proposito delli Cesti, co' quali
 „ pure vengono introdotte Uve in questa
 „ Città, dovendo andar esenti dal Pagamen-
 „ to d'ogni Dazio quelli Cesti d'Uva, che
 „ non oltrepassano Libbre dodici di peso;
 „ Li Cesti poi denominati Piloti, che non
 „ eccedono il peso ordinario di Libbre tren-
 „ ta poco più, poco menò, resteranno sog-
 „ getti al solo Pagamento di Soldi due, e
 „ Piccoli sei Valuta Piazza per cadaun Ce-
 „ sto, e così di Soldi cinque per ogni Col-
 „ lo. Ma perchè non deve esser fatto abuso
 „ di questa pubblica caritatevole indulgenza,
 „ resta assolutamente proibita l'introduzione
 „ di maggior tenuta, che a Collo, o a Brac-
 „ cio, o in altro modo volessero passare in
 „ qualità di Piloti, sebben di diversa natu-
 „ ra, ferma per altro quanto alle Some, e
 „ mezze Some, o sian Cestoni l'osservanza
 „ della Tariffa approvata dal Senato con Du-
 „ cali 12. Agosto 1752.

„ VI. E perchè l'introduzione d'Uva in
 „ Cesti, e Colli è stata soltanto permessa

„ ad